



*Comunicato alle strutture*

## **Accordo Unitario Confederale del 23 luglio 2007**

### **Consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Credito**

La consultazione sull'accordo confederale sarà effettuata sul territorio direttamente dalle strutture confederali e dai sindacati dei Pensionati, mentre nei posti di lavoro la consultazione sarà gestita dai sindacati di categoria con le modalità e le regole previste nei vari Contratti Nazionali (per noi il Testo Coordinato delle Libertà Sindacali) .

***Per definire insieme il migliore percorso possibile i Segretari Organizzativi delle nove sigle del tavolo unitario del Credito si sono incontrati per valutare l'applicazione delle modalità operative per l'effettuazione della consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici del settore.***

La scansione temporale decisa a livello confederale nazionale prevede che le assemblee nei posti di lavoro siano tenute nelle tre settimane tra il 16 settembre e il 4 ottobre e che il voto segreto sia raccolto nei giorni 8, 9 e 10 ottobre.

Ovviamente poiché la nostra categoria è molto parcellizzata ed è comunque difficile che i colleghi e le colleghe si rechino a votare nei punti di raccolta del voto, sia aziendali, sia territoriali, abbiamo deciso che sarà possibile votare alla conclusione delle assemblee purchè il voto sia segreto e le urne siano sigillate per essere, insieme con gli elenchi nominativi che attestano la consegna della scheda, recapitate presso i punti di raccolta per lo scrutinio (che avverrà nelle date stabilite).

Per consentire al più ampio numero di lavoratori e lavoratrici di votare, è auspicabile, ove possibile, tenere le urne aperte per tutto il giorno per le assemblee che si svolgono di mattina e per qualche ora della giornata successiva per le assemblee tenute nelle ultime ore del pomeriggio. Così come sarà possibile utilizzare lo strumento dell'urna itinerante per raccogliere il voto delle agenzie e degli uffici più decentrati.

Si è valutato anche di ricorrere al Referendum ex legge 300, pur tuttavia, fermo restando che in questo caso le lettere di richiesta all'azienda devono essere firmate da tutte le RSA presenti nell'Unità produttiva, i tempi sono comunque molto stretti.

***Le convergenze operative tra le sigle del tavolo unitario consentiranno di informare e consultare efficacemente il numero più alto possibile di lavoratori e lavoratrici.***

***La responsabilità della tenuta delle Assemblee è comunque ovviamente delle Organizzazioni Confederali che hanno siglato l'intesa.***

Vi invitiamo ad attivare al più presto le riunioni unitarie cercando di coinvolgere tutte le sigle del tavolo unitario presenti sul territorio, al fine di condividere il più possibile le modalità operative della consultazione.

Le assemblee sono indette dalle RSA delle Unità Produttive e dalle Segreterie provinciali quando previsto; in materia di orari chiederemo disponibilità all'ABI di consentire Assemblee di mattina nei punti operativi.

Particolare attenzione va posta per il personale a part time a cui sono dedicati alcuni punti specifici dell'Accordo.

***Vi invitiamo a tenere un adeguato numero di assemblee evitando possibilmente l'indizione di assemblee di piazza nelle città, che non consentono una partecipazione sufficiente dei lavoratori e delle lavoratrici e rischiano di favorire comportamenti non utili ai fini ad una serena e consapevole informazione.***

Le assemblee dovranno concludersi entro il 4 di ottobre.

In calce alla lettera troverete un allegato con le norme della Convenzione dei diritti Sindacali per l'indizione delle assemblee.

Come di consueto i Segretari organizzativi nazionali sono a vostra disposizione per affrontare problemi che dovessero sorgere.

Vi inviamo un caro saluto

*I Segretari Organizzativi Nazionali*

Dircredito Fabi Falcri Fiba/Cisl Fisac/Cgil Silcea Sinfub UGL-Credito UILCA

## **ESTRATTO dal Testo Coordinato sulle Agibilità Sindacali**

### **Art. 22 – (Assemblee del personale)**

Nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.

Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d'accordo con la Direzione aziendale competente.

L'ora ed il locale della riunione devono essere preventivamente concordati tra le rappresentanze sindacali aziendali promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente.

Le riunioni indette durante l'orario di lavoro possono svolgersi esclusivamente dopo l'intervallo meridiano e, per le unità produttive di cui al successivo art. 23, rispettando altresì le condizioni e i limiti ivi previsti. Deve, comunque, essere assicurato il servizio delle cassette di sicurezza.

Presso la Direzione generale o centrale e il centro contabile (meccanografico od elettronico) le riunioni possono svolgersi anche durante l'orario di lavoro antimeridiano a condizione che le riunioni medesime:

- a) possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico;
- b) non incidano sulla operatività dello sportello ove la Direzione generale o centrale svolga anche funzioni di Direzione di sede.

#### **Art. 23 – (Assemblee in orario di sportello)**

Nelle unità produttive ove sia adottato un orario di sportello di durata superiore alle 5 ore con utilizzo totale o parziale del periodo eccedente le 5 ore dopo l'intervallo meridiano le rappresentanze sindacali aziendali hanno facoltà di indire assemblee in concomitanza con l'orario di sportello pomeridiano, alle condizioni di cui al comma seguenti.

Dette assemblee – fermo quant'altro stabilito al precedente art. 22 – dovranno avere durata non inferiore ad 1 ora ciascuna e non potranno coincidere in modo solo parziale con l'orario di sportello.

Tale diritto può essere esercitato in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre volte l'anno per ogni sigla stipulante il presente accordo.

Le rappresentanze sindacali aziendali che intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, dovranno comunicare alla Direzione aziendale competente, con un minimo di 3 giorni lavorativi interi di preavviso, la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea e la sua durata, anche al fine di una adeguata informativa all'utenza da parte della Direzione aziendale competente. In casi eccezionali e di particolare urgenza, tale preavviso può essere ridotto, d'accordo con la Direzione aziendale competente, purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza. Dette assemblee non potranno comunque coincidere con:

- il giorno 27 di ciascun mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del pagamento degli stipendi e delle pensioni, quell'altro giorno del mese che a tali fini sarà individuato aziendaliamente per le unità produttive interessate;
- la fine del mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato aziendaliamente per le unità produttive interessate;
- gli ultimi 2 giorni utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione.

#### **NOTA A VERBALE**

La previsione di cui al terzo comma del presente articolo non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini della regolare operatività dei servizi di sportello e sempreché dette riunioni possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico.

#### **Art. 24 – (Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni)**

Alle riunioni di cui ai precedenti artt. 22 e 23 possono partecipare, in numero complessivamente non superiore a 2, dirigenti sindacali:

- facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo che abbiano costituito proprie r.s.a. nell'Azienda;
- Segretari dell'organo di coordinamento cui fa capo la r.s.a. promotrice dell'assemblea.

Ai fini di cui al comma che precede, i nominativi e le qualifiche dei predetti due dirigenti sindacali dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale competente dalla r.s.a. che ha indetto la riunione.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire alla Direzione aziendale competente un regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni.

#### **Art. 25 – (Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni)**

Nelle unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto previsto all'art. 22, comma da 2 a 5, ed all'art. 23 e relativa nota a verbale.

Le riunioni di cui sopra sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai sindacati territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali promotrici, un dirigente sindacale esterno, previa comunicazione scritta del suo nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale competente: tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa nell'ambito dei componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale, ovvero fra i segretari dell'organo di coordinamento delle proprie r.s.a. presso l'azienda interessata.

I lavoratori delle unità produttive che occupino da 5 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina presso la quale l'assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo.

#### **DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI**

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano che - secondo le assicurazioni già, a suo tempo, fornite al riguardo - le rappresentanze sindacali aziendali, nell'esercizio della facoltà di stabilire, con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l'orario di lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle Direzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano, altresì, che, come già di fatto praticato in passato, continueranno ad adottare i criteri atti ad assicurare comunque, anche nel corso delle assemblee del personale, i presidi relativi alla sicurezza dell'azienda e funzionalità degli impianti.